



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 – 04 MARZO 2021

Riunione del giorno 03 marzo 2021

**38.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

Sig.ra CAGALLI Martina

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

“Sig.ra Cagalli Martina per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio ASD Sgeam Rozzano per la stagione sportiva 2019/20, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2020/21, come da atto della conclusione delle indagini del 17 novembre 2020 ritualmente notificato..”

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta Martina Cagalli per l'udienza del 3 Marzo 2021, in modalità videoconferenza.

Nessuno era presente in rappresentanza dell'atleta che aveva precedentemente inviato una mail comunicando l'indisponibilità a presenziare per motivi di lavoro. Nella stessa



mail precisava di non aver risposto all'invito poiché era da due anni che non giocava a pallavolo.

Il procuratore federale collegato, Avv. Edoardo Spighetti, illustrava l'atto di deferimento proponendo la sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto inviato dal sodalizio ASD Sgeam Rozzano, tramite il Presidente pro-tempore, Sig. Raffaello Della Penna, con il quale si denunciava che l'atleta Cagalli non aveva risposto agli inviti della società ad effettuare la visita o consegnare il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali, per la stagione sportiva 2020/2021.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta, risulti accertata in quanto comprovata e documentata; la circostanza della mancata partecipazione a gare di pallavolo sollevata dall'atleta nella mail inviata non può costituire esimente di responsabilità poiché ogni tesserato per la Federazione è tenuto a rispondere agli inviti rivolti dal sodalizio di appartenenza e ad effettuare le necessarie visite mediche.

Essere tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta. Ne consegue che la volontà dell'atleta di non voler più svolgere l'attività pallavolistica non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Martina Cagalli, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 3 Marzo 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 marzo 2021